



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 - Fax 0372/729675
email comune.acquanegra.cr@libero.it

DELIBERAZIONE N. 76

del 18.12.2020

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ/C.I.M.P. ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese **dicembre** alle ore 11 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1. BRICCHI ORESTE DANIELE
2. STAGNATI LORENZO
3. GENNARI PAOLO

Presenti	Assenti
Presente	
Assente	
Presente	
2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Grassi Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Bricchi Oreste Daniele in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ/C.I.M.P. ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 446/1997;

CONSIDERATO che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817, L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

CONSIDERATO peraltro che, a pochi giorni dal decollo della nuova entrata, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe – che dovrebbero appunto garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità – e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti, tanto da far pensare per l'ennesima volta che un rinvio all'ultima ora dell'entrata in vigore del nuovo canone si renda inevitabile, per quanto la richiesta formulata dall'A.N.C.I. sia stata stralciata dal Decreto Milleproroghe approvato dal Governo il 23 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, a fronte dell'incertezza sull'effettiva entrata in vigore del nuovo Canone dal 1° gennaio 2021, la cui disciplina applicativa avrebbe reso necessaria – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito) che non si è ritenuto opportuno adottare prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone;

DATO ATTO che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, che – stante l'attuale scadenza al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 – potrà essere adottato dopo il 1° gennaio, in attesa di verificare se il canone entrerà effettivamente in vigore;

CONSIDERATO che l'approvazione immediata del relativo regolamento – comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite – rischierebbe, in caso di rinvio all'ultimo momento della sua entrata in vigore, di lasciare il Comune privo dei regolamenti delle entrate destinate a rimanere applicabili anche nel 2021;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

CONSIDERATO che, a fronte dell'attuale incertezza in merito al termine in cui tale nuovo Canone risulterà applicabile, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre il rinvio quanto meno al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;

- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria – si ritiene che gli uffici competenti ed il concessionario incaricato per gestione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni non potranno che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P., dell'Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

DATO ATTO che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P., Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle

nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

DATO ATTO che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P., Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni troverebbe invece piena giustificazione nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

RITENUTO, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000 N. 267 e s.m.i.;
- **VISTA** la legge n. 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs 18.08.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **VISTO** l'art. 42 dello Statuto Comunale;
- **CON VOTI** favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese

D E L I B E R A

1. **di richiamare ed approvare** quanto esposto in premessa;
2. **di dare atto che**, a fronte della attuale situazione di incertezza, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si è ritenuto opportuno adottare, prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone, atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;
3. **di dato atto che**, mentre il regolamento di disciplina del Canone, in caso di conferma dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, potrà essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, che l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha rinviato al 31 gennaio 2021, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende invece necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione del tributo o del canone che dal 1° gennaio 2021 risulterà applicabile, per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune;
4. **di disporre** di conseguenza il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
5. **di disporre** che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, gli

uffici competenti ed il concessionario incaricato per la gestione dell'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni dovranno continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe di T.O.S.A.P., Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021;

6. **di dare atto** che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe di T.O.S.A.P., Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, (che troverebbe piena giustificazione nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone) appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;
7. **di stabilire che**, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Successivamente;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto

D E L I B E R A

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Bricchi Oreste Daniele

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il : 02.02.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La suestesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Acquanegra Cremonese, li 02.02.2021

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

↑
 il . . . decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

↑
 si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Acquanegra Cremonese, 02.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grassi dr. Raffaele Pio



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – Fax 0372/729675
email comune.acquanegra.cr@libero.it

Allegato alla Deliberazione
di G.C. n.76 del 18.12.2020

Proposta di deliberazione:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ/C.I.M.P. ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

**Pareri preventivi espressi ai sensi degli artt. 147/bis, 151 e 191 del TUEL
D.Lgs. 267/2000 e del D.L. 174/2012**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario in ordine alla proposta di deliberazione:

RILASCI

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Acquanegra Cremonese, 18.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato (BRICCHI ORESTE DANIELE)

Il sottoscritto Responsabile del servizio in ordine alla proposta sopra riportata

ESPRIME

Il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa.

Acquanegra Cremonese, 18.12.2020

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato (BRICCHI ORESTE DANIELE)